Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 17 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974 registro n. 8 Difesa, foglio n. 284

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PLUCHINO Giovanni, nato il 12 dicembre 1942 a Modica (Ragusa), vicebrigadiere della legione carabinieri di Messina. — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, volontariamente protraeva il turno di servizio per catturare un ricercato segnalato nella zona. Dopo rapido inseguimento intercettava il malvivente in compagnia di due individui a bordo di autovettura. Fatto segno proditoriamente ad alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali lo raggiungeva all'addome, benchè seriamente ferito reagiva con la pistola colpendo il malvivente ad una gamba e dopo violenta colluttazione riusciva a disarmarlo e ad arrestarlo con l'ausilio di altro militare. Pur allo stremo delle forze, rifiutava ogni soccorso, accettando il ricovero in ospedale solo dopo aver accompagnato in caserma il ricercato ed i suoi complici. Mirabile esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Lentini (Siracusa), 30 gennaio 1973.

PORCEDDU Umberto, nato il 4 luglio 1930 a Pola, maresciallo capo G. F. della 18ª legione guardia di finanza Roma. — Occasionalmente presente allo svolgimento di rapina ad una gioielleria effettuata a mano armata da due banditi, con generoso slancio e sommo sprezzo del pericolo, affrontava decisamente uno dei criminali tentando di ostacolare la perpetrazione della impresa delittuosa. Benchè seriamente ferito al capo dall'altro complice con il calcio di una pistola, persisteva nel suo coraggioso atteggiamento di contrasto cercando di catturare uno dei banditi in fuga. Sopraggiunte altre forze di polizia, quantunque sanguinante, partecipava con esse all'inseguimento dei criminali che venivano, successivamente tratti in arresto. Esempio di responsabile coraggio, consapevole sprezzo del pericolo e spiccato senso del dovere. — Roma, 8 giugno 1973.

ROMANO Augusto, nato il 19 luglio 1931 ad Atella (Potenza), maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri della legione CC. di Bari. — Comandante della stazione distaccata di Calimera (Lecce), avvertito che alcuni malfattori stavano depredando la vicina sede dell'agenzia della Banca Fratelli Vallone, accorreva immediatamente e con consapevole sprezzo del pericolo e decisa determinazione affrontava tre di essi. Fatto segno a colpi di arma da fuoco, con fulminea prontezza di riflessi, reagiva con il proprio M.A.B., abbattendone due e ferendo il terzo che fuggiva abbandonando la refurtiva. — Calimera (Lecce), 30 luglio 1973.

TORRISI Alfio, nato l'11 settembre 1932 a Catania, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri della legione CC. di Messina. — Informato che in un vicino centro abitato tre sconosciuti avevano perpetrato una rapina fuggendo poi a bordo di autovettura, si portava immediatamente in località di possibile passaggio dei malfattori e, al loro sopraggiungere, intimava decisamente l'alt. Fatto segno a numerosi colpi di fucile e di pistola ingaggiava violento conflitto a fuoco che si concludeva col ferimento di uno dei malviventi e con l'arresto di tutti i rapinatori. Esempio di responsabile coraggio, consapevole sprezzo del pericolo e spiccato senso del dovere. — Raddusa (Catania), 10 febbraio 1973.

MEDAGLIA DI BRONZO

BRACCHI Alessandro, nato il 4 gennaio 1916 a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), sergente del 31° btg. guastatori genio. — Sottufficiale comandante di squadra guastatori, si offriva volontariamente per lo stendimento di campi minati in un settore particolarmente delicato, nel corso di violenta offensiva avversaria. Ultimato tale compito sotto intenso fuoco nemico, partecipava all'azione difensiva contribuendo valorosamente a respingere l'attaccante cui venivano inflitte gravi perdite. Luminoso esempio di ardimento e di cosciente sprezzo del pericolo. — Deir el Munassib (Alamein), 25 ottobre 1942.

POLITANO Attilio, nato il 13 novembre 1920 a Torino, s. tenente del 3° regg. alpini. — Comandante di plotone fucilieri alpino, già distintosi in precedenti combattimenti per capacità tattica e sprezzo del pericolo, in combattimento offensivo tendente alla liberazione di altro reparto alpino circondato, conquistava di sorpresa una quota nemica catturando armi e prigionieri ed obbligando a fuga precipitosa il resto del presidio avversario. Mirabile esempio di senso del dovere e di cosciente sprezzo del pericolo. — Montenegro-M. Stolaz-Previla, 11 maggio 1943.

(3967)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974 registro n. 11 Difesa, foglio n. 28

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LA RICCIA Guido, nato a Napoli il 13 ottobre 1948, carabiniere della legione carabinieri di Catanzaro. — In permesso nella sede di servizio, informato che in parcheggio di importante complesso turistico tre malviventi si aggiravano con fare sospetto tra le autovetture in sosta, con generosa determinazione e sprezzo del pericolo accorreva, nonostante l'oscurità della notte, ingaggiando con uno di essi violento conflitto a fuoco, nel corso del quale, benchè ferito in modo grave, riusciva a colpirlo mortalmente. Mirabile esempio di elette virtù militari e di non comune senso del dovere. Copanello di Stalettì (Catanzaro), 17 settembre 1973.

MEDAGLIA D'ARGENTO

(*Alla memoria*)

PANZERA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4 agosto 1927, appuntato degli agenti di custodia della casa penale di Firenze. — In servizio quale capoposto in un importante istituto di pena interveniva, disarmato come prescrive il regolamento, per immobilizzare un detenuto armato di coltello che aveva già provocato lesioni ad altre persone e minacciava di uccidere chiunque gli si fosse avvicinato. Incurante della mortale ferita riportata all'addome, riusciva ad evitare che il suo diretto superiore venisse a sua volta colpito dalla mano assassina. Luminoso esempio di dedizione al dovere e di spirito di sacrificio. — Casa di reclusione di Firenze, 29 agosto 1973.

(4306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1974.

Aumento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, in relazione all'andamento del costo della vita;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, con il quale è stata disposta l'iscrizione in un quadro speciale ad esaurimento, istituito presso il Ministero delle finanze, del personale già dipendente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, contenente, tra l'altro, norme relative al trattamento previdenziale del personale anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, che ha stabilito il primo adeguamento delle pensioni erogate dal suddetto fondo;

Visto che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo generale della vita), calcolato dall'Istituto centrale di statistica, è risultato per l'anno 1972 pari a 110,9 di contro a 95,2 per l'anno 1969, con una variazione in aumento del 16,49 per cento del primo rispetto al secondo;

Considerato che si è così realizzata la condizione di cui all'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, per disporre la seconda variazione delle pensioni dovute al personale già dipendente dalle abolite gestioni delle imposte di consumo;

Considerata la necessità di procedere ad una graduazione dell'aumento delle pensioni di cui trattasi a seconda delle diverse rispettive date di decorrenza, in relazione al disposto di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Considerato che la copertura degli oneri derivanti al fondo adeguamento pensioni, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per effetto della variazione delle pensioni di cui al presente decreto, è a carico del fondo medesimo per il disposto dell'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Sentito il comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sono aumentate, a seconda della loro data di decorrenza, delle seguenti misure percentuali:

16,49% se decorrenti da data anteriore al 30 giugno 1970;

10,90% se decorrenti dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971;

5,62% se decorrenti dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente art. 1, il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo farà fronte secondo il disposto dell'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 123

(4735)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1974.

Modificazioni alla rete consolare in Argentina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Buenos Aires è modificata come segue: la città, il territorio federale e le seguenti entità amministrative (Partidos) della provincia in Buenos Aires: Avellaneda, Baradero, Bartolomé, Mitre, Campana, Capitan Sarmiento, Carmen de Areco, Colòn, Esaltaciòn de la Cruz, Escobar, General Rodriguez, General San Martìn, General Sarmiento, Lujan, Marcos Paz, Matanza, Merlo, Moreno, Moròn, Pergamino, Pilar, Ramallo, Rojas, Salto Argentino, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Nicolàs, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente Lopez, Zarate.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato in Bahìa Blanca è modificata come segue: le provincie di Chubut, La Rampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, il territorio della Tierra del Fuego, e le seguenti entità amministrative (Partidos) della provincia di Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahìa Blanca, Caseros, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Gonzalez Chaves, Guaminì, Loberia, Necochea, Patagones, Puan, Saavedra, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in La Plata è modificata come segue: la provincia di Buenos Aires ad eccezione delle entità amministrative

(Partidos) che fanno parte della circoscrizione del consolato generale in Buenos Aires e del consolato in Bahìa Blanca.

Art. 4.

I vice consolati di seconda categoria in Avellaneda, Campana, General San Martìn e Moròn, e le agenzie consolari di seconda categoria in Moreno, Pergamino, Rojas, Salto Argentino, San Fernando, San Miguel, San Nicolas e Vicente Lopez sono posti alle dipendenze del consolato generale in Buenos Aires.

Art. 5.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1974

Il Ministro: MORO

(4756)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Sessione ordinaria di aprile 1974 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1974 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da lire 500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 90

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Considerato che il dott. Tomaso Gaffarelli nominato componente del comitato soprammenzionato, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici, si è dimesso;

Vista la designazione dell'ordine dei medici della provincia di Modena per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il dott. Luciano Busani è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Tomaso Gaffarelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Autorizzazione alla « Lombarda assicurazioni S.p.a. », in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia popolare di assicurazioni spese legali e peritali S.p.a., con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Visto il verbale in data 2 maggio 1974, dal quale risulta che l'assemblea straordinaria degli azionisti di detta società ha deliberato di modificare la denominazione sociale in « Lombarda assicurazioni S.p.a. »;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Lombarda assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(4737)

DECRETO PREFETTIZIO 8 maggio 1974.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità è così costituito per il prossimo triennio:

Presidente:

il prefetto o chi ne fa le veci.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Pesaro;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente in Pesaro;
l'ufficiale sanitario del comune di Pesaro;
Fucili dott. Tarcisio, medico condotto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il presidente del consiglio di amministrazione dello ospedale civile San Salvatore di Pesaro;
il direttore sanitario dell'ospedale civile San Salvatore di Pesaro;

Viglione prof. Felice, primario chirurgo;

Mircoli prof Domenico, primario medico;

Cagnoli dott. Ugo e Piccioli dott. Ciro, medici chirurghi;

Lanfernini dott. Giorgio, pediatra;

Valentini avv. Renato, esperto in materia amministrativa;

Fiori ing. Mario e Mochi ing. Enrico, esperti in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Clerici dott. Mario, rappresentante dell'ordine dei medici;

Fusconi dott. Annibale, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Rogheto dott. Aldo, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Bucarelli Secondina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Carboni Orlanda, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Valentini Giancarlo, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica;

BiancoFiore dott. Francesco, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Di Lorenzo dott. Aldo, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Baldelli dott. Mario, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ugo Janniello, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pesaro.

Pesaro, addì 8 maggio 1974

Il prefetto: ABBADESSA

(4528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Monterado (Ancora) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.116.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.920.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727/M)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.471.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728/M)

Autorizzazione al comune di Campotosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Campotosto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.204.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729/M)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.753.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730/M)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.632.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731/M)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 351.933.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.491.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733/M)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.230.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734/M)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735/M)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.018.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1736/M)

Autorizzazione al comune di Formigine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Formigine (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.694.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737/M)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.956.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738/M)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.856.419, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.924.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740/M)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.422.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.417.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1742/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 12 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	652,50	652,50	652,75	652,50	643 —	652,45	652,30	652,50	652,50	652,50
Dollaro canadese .	675,25	675,25	675,25	675,25	668 —	675,30	675 —	675,25	675,25	675,25
Franco svizzero .	218,39	218,39	217,70	218,39	214,50	218,40	218,05	218,39	218,39	218,38
Corona danese .	109,30	109,30	109,30	109,30	107,50	109,40	109,29	109,30	109,30	109,30
Corona norvegese .	120,65	120,65	120,50	120,65	118 —	120,60	120,63	120,65	120,65	120,65
Corona svedese .	149,89	149,89	149,50	149,89	147 —	149,90	150 —	149,89	149,89	149,89
Fiorino olandese	246,63	246,63	246,75	246,63	241 —	246,60	246,65	246,63	246,63	246,60
Franco belga .	17,21	17,21	17,23	17,21	16,80	17,20	17,20	17,21	17,21	17,20
Franco francese	131,95	132,95	132,75	131,95	131,50	132,90	132,85	131,95	132,95	132,95
Lira sterlina .	1565,10	1565,10	1566 —	1565,10	1540 —	1565,15	1564,50	1565,10	1565,10	1565,10
Marco germanico .	259,75	259,75	259,30	259,75	252,50	259,70	259,75	259,75	259,75	259,75
Scellino austriaco .	36,095	36,095	36 —	36,095	35,25	36,05	36,10	36,095	36,09	36 —
Escudo portoghese .	26,45	26,45	26,38	26,45	25,05	26,45	26,40	26,45	26,45	26,45
Peseta spagnola .	11,4250	11,425	11,42	11,4250	11,25	11,40	11,41	11,4250	11,42	11,42
Yen giapponese .	2,3140	2,314	2,32	2,3140	2,25	2,31	2,315	2,3140	2,31	2,30

Media dei titoli del 12 giugno 1974

Rendita 5 % 1935	84,350
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,400
» 5 % (Città di Trieste)	86,675
» 5 % (Beni esteri)	86,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87 —
» 5,50 % » » 1968-83	87,100
» 5,50 % » » 1969-84	88,925
» 6 % » » 1970-85	91,225
» 6 % » » 1971-86	91,425
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	88,225
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	85,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	90,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	87,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	86,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1974

Dollaro USA	652,40
Dollaro canadese	675,125
Franco svizzero	218,22
Corona danese	109,295
Corona norvegese	120,64
Corona svedese	149,945
Fiorino olandese . . .	246,64
Franco belga	17,205
Franco francese	132,90
Lira sterlina	1564,80
Marco germanico	259,75
Scellino austriaco	36,097
Escudo portoghese	26,425
Peseta spagnola	11,417
Yen giapponese	2,314

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 ottobre 1971 al 13 ottobre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2127/71 e n. 2162/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 5-10-71 al 10-10-71	Ammontare della restituzione dall'11-10-71 al 13-10-71
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80	0,80
	(b) altri	0100 16	—	—
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60	1,60
	(b) altri	0100 26	—	—
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona A .		1,60	1,60
	- le altre destinazioni .		2,80	2,80
	(b) altri	0100 36	—	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . .	0200 00	—	—
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:			
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	16,00	16,00
	(2) non nominati	0300 17	—	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	0300 20	—	—
	III. superiore a 45%	0400 00	—	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	—	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:			
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0720 21	11,52	11,52
	(22) altri	0720 26	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:			
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0720 31	17,28	17,28
	(22) altri	0720 36	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:			
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0720 41	25,00	25,00
	(22) altri . . .	0720 46	—	—
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:			
	(aa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0820 10	26,88	26,88
	(bb) altri	0820 20	—	—
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:			
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0920 11	26,88	26,88
	(22) altri	0920 16	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:			
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0920 21	26,88	26,88
	(22) altri	0920 26	—	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	—	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1120 40	—	—
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% . .	1220 00	—	—
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1320 20	—	—
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	8,80	8,80
	2. altri	1510 00	10,40	10,40

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.02 (*segue*)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	3,20	3,20
	(22) non nominati	1610 17	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	8,80	8,80
	(22) non nominati	1610 27	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	10,40	10,40
	(22) non nominati	1610 34	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	—	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	16,00	16,00
	(22) non nominati	1610 48	—	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 52	—	—
	2. superiore a 45%	1710 00	—	—
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:			
	(aaa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	2320 21	0,1152 (1) per kg	0,1152 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 26	— (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:			
	(aaa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	2320 31	0,1728 (1) per kg	0,1728 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 36	— (1) per kg	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.02 (*segue*)	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:			
	(aaa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	2320 41	0,2500 (1) per kg	0,2500 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 46	— (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:			
	(aaa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	2420 11	0,2688 (1) per kg	0,2688 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 16	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:			
	(aaa) condizionati in scatole per la vendita al minuto	2420 21	0,2688 (1) per kg	0,2688 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 26	— (1) per kg	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5% . .	2520 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	— (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	— (1) per kg	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2620 40	— (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2720 20	— (1) per kg	— (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (2)	2,40 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (2)	8,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	2,40 (2)	2,40 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)	— (2)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	8,80 (2)	8,80 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5%	2910 42	— (1) per kg	— (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	— (1) per kg	— (1) per kg
04.03	Burro (4):			
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85% (5):			
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (3)		61,00	58,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00	50,00
	(III) altri	3110 30	—	—
	B. altri	3210 00	—	—
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		36,00	40,00
	- la zona F		38,00	38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—	—
	- l'Austria		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore, in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.04 (segue)	(22) uguale o superiore a 20% .	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni . . .		20,00	20,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20% . .	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D . . .		—	—
	- le altre destinazioni . . .		20,00	20,00
	(33) uguale o superiore a 40% . .	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .		30,00	30,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni . . .		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		—	—
	- le altre destinazioni		20,00	20,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		30,00	30,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55%	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .		30,00	30,00
	(22) uguale o superiore a 55% . . .	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	b) superiore a 36%	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.04 (*segue*)	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47%:			
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano . .	4710 11	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino .	4710 16	55,00	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi . .	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		20,00	20,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi .	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		20,00	20,00
	- la zona E		46,00	46,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4920 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		29,00	29,00
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	6,40	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		12,00	12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D		29,00	29,00
	- la zona F		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 5-10-71 al 10-10-71	dall'11-10-71 al 13-10-71
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D .		29,00	29,00
	- la zona F . .		25,56	25,56
	- la Svizzera . . .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		30,40	30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		36,00	36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D . . .		29,00	29,00
	- la zona F . . .		27,56	27,56
	- la Svizzera . .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

(*a*) L'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

(*b*) Un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,00.

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

(*a*) L'importo espresso per 100 chilogrammi;

(*b*) Un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,00.

(3) La restituzione è pagata soltanto allorchè si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(4393)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1974-75 un concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario della Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;

tre al 2° anno della facoltà;

tre al 3° anno della facoltà;

cinque al 1° anno della facoltà di farmacia;

quaranta ai corsi del Corpo sanitario della Marina militare per la facoltà di medicina e chirurgia di cui:

trenta al 1° anno della facoltà;

cinque al 2° anno della facoltà;

cinque al 3° anno della facoltà;

ventidue ai corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia di cui:

diciotto al 1° anno della facoltà;

due al 2° anno della facoltà;

due al 3° anno della facoltà;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata o per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° o 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei o cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in sevizio per un periodo di otto anni in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1952, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1951, se concorrenti al 3° anno, ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini della ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1974, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1974, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma;

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militare alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1974, o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o uffici di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandate di Corpo o capo ufficio)

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento, e le votazioni riportate, delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo in Roma, nell'aula magna dell'ateneo antoniano, viale Manzoni, 1, alle ore 8,30 del giorno 5 settembre 1974.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1949 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 500, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Art. 19.

Graduatoria di merito

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi.

A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 500) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 500 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 500) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 500;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 500) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 500 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 500) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato d..l ..mune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui allo art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dello obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4, non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi della Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso della Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dello art. 9 della legge 14 marzo 1968, n 273, il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto ed in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutanzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzioni militari per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1974-75 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 382

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta bollata da L. 500)

Al Ministero della difesa (1)
. . - ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . . nato a . il . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1974-75 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . . . . . anno del corso di (4) . . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . in s.p.e.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . . oppure (per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . . . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . . con la qualifica di (10) . . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . . . .

Unisce i documenti (12) . . . . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . . . lì . . . . .
(data)

Firma leggibile del candidato
. . . . (13)

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno . . . mese di . . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . il quale, per assecondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . lì . . . . . .
(data)

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, lettera *n*), del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta da bollo da L. 500 - possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . domiciliato a . . via . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1974-75 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa, tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

. . lì . . 1974

Firma

. .

(per esteso e leggibile)

P. S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL 1° ANNO DEI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

1. — FISICA

a) *Elettrologia.*

Corrente elettrica, pila di Volta, elettrolisi: legge di Faraday, intensità della corrente, polarizzazione delle pile, accumulatori.

Resistenza elettrica, leggi di Ohm, circuiti derivati, reostati, effetto Joule e sue principali correnti termoelettriche.

Intensità di un campo magnetico di una corrente rettilinea e circolare: leggi di Laplace e di Biet-Savart, galvanometri, elettrocalamite, induzione elettromagnetica, autoinduzione, telefono, rocchetto di Ruhmkorff.

Intensità efficace della corrente alternata, potenza di una corrente alternata, generatori meccanici della corrente, anello di Pacinotti, cenni sulla dinamo: alternatori e motori elettrici, campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Raggi catodici, anodici, raggi X, cenni sulla radioattività naturale.

Cenni sulla costituzione della materia: molecole, atomi, nuclei, elettroni.

b) *Acustica.*

Vibrazioni sonore e loro propagazione, velocità del suono, altezza e intensità di un suono semplice, timbro, eco, risonanza, interferenza.

c) *Ottica.*

La luce e la sua propagazione, fotometria, riflessione, rifrazione, lastre e prismi, le lenti, strumenti ottici più comuni, i colori, dispersione della luce, lo spettro, velocità della luce e teoria ondulatoria, frequenza e lunghezza d'onda.

2. — CHIMICA

Nozioni di chimica generale - Costituzione della materia - Leggi fondamentali della chimica.

Nozioni su sodio, potassio, calcio, magnesio, rame, ferro, idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, zolfo, fosforo e alogeni.

Cenni sugli idrocarburi: idrocarburi della serie grassa e della serie aromatica.

Alcaloidi principali. Nozioni elementari sui glucosidi e sulle sostanze proteiche.

3. — BIOLOGIA

L'uomo ed il regno animale, problemi della biologia, caratteristiche degli esseri viventi, storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica, struttura del corpo umano e degli animali.

Le funzioni principali ed i sistemi organici che le compiono: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni, il cuore e la circolazione del sangue, la respirazione, la nutrizione, cenni generali sulla costituzione degli alimenti e sulla loro digestione, le ghiandole esocrine ed endocrine, l'apparato escretore: i reni e la pelle, gli organi dei sensi e la loro funzione, il sistema nervoso.

Nozioni generali di zoologia, protozoi e metazoi, nozioni sulle classi dei metazoi.

Origine ed evoluzione dell'uomo, il concetto di razza, le razze umane viventi.

Nozioni generali di botanica: forma e struttura delle piante e loro funzioni.

Cenni di ecologia, organismi ed ambiente, gli ambienti biologici, relazioni reciproche fra gli organismi, simbiosi e parassitismo.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(4763)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modifiche alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1973, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 23.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, su competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, all'idoneità conseguita nei concorsi per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali e a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate, corredate degli eventuali titoli di merito.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni di recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito saranno invitati ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento del predetto invito, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenza di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dello I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza,

attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la qua' il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*) *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Visita medica di controllo - Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (quinta classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione dal limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il can-

didato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle m[illegible]ioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'utorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 10, ove non sia stata già trasmessa

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina di ruolo

I vincitori del concorso, che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 12 e che entro il termine perentorio di cui all'art. 13 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1974
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 388

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª *- Sezione* 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) **(data di nascita)**

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(comune di residenza - provincia - c.a.p.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla esenzione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . . ;

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito: (7) . . . .

Dei suddetti titoli di merito allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . .

2) . . . .

Si riserva di presentare gli altri titoli di merito entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data . . . . .

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il ventitreesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando che danno titolo alla esenzione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Elencare i titoli di merito che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(4653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico e del concorso, per soli titoli, a tredici posti di ispettore scolastico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il decreto ministeriale 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 111, con il quale sono stati banditi un concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico e un concorso, per soli titoli, a tredici posti di ispettore scolastico;

Veduto l'art. 6 (ultimo comma) della sopracitata legge 23 dicembre 1967, n. 1342, relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Veduto il decreto ministeriale 21 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata conferita delega al Sottosegretario di Stato on. Francesco Smurra per la trattazione e la risoluzione di affari di competenza dell'on. Ministro;

Veduto il decreto ministeriale 3 ottobre 1973, emanato ad integrazione e modifica del sopracitato decreto ministeriale 21 luglio 1973, con il quale è conferita delega all'on. Smurra per la trattazione e la risoluzione, tra l'altro, degli affari inerenti all'istruzione elementare;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico e del concorso, per soli titoli, a tredici posti di ispettore scolastico è composta dalle seguenti persone:

Laeng prof. Mauro, professore ufficiale di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma, presidente;

Casalboni prof. Memore, ordinario di pedagogia e filosofia negli istituti magistrali di Rimini;

Tiraboschi prof ssa Maria Isabella, ordinaria di pedagogia e filosofia presso il IV istituto magistrale di Milano;

Petracchi dott. Gioacchino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Valdi prof. Trieste, ispettore scolastico, titolare a Viterbo.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Maria Luisa Sillitti, direttore di sezione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni, graverà sul cap. 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministe della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 nella misura di L. 500.000 (cinquecentomila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 137

(4749)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. **16.**

Costituzione dell'istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 20 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione dell'istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini »

E' costituito, ai sensi dell'art. 62 dello statuto della Regione, l'istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini », con sede in uno dei comuni della Regione determinato dallo statuto dell'istituto stesso.

Esso è strumento tecnico-scientifico della regione Emilia-Romagna; il suo funzionamento è regolato dalla presente legge e da uno statuto deliberato e approvato nei modi di cui all'art. 4.

L'istituto ha personalità giuridica; opera con autonomia scientifica in conformità agli indirizzi di politica sanitaria e sociale della Regione, nonchè a indicazioni operative del consiglio o della giunta regionale.

Al fine di consentire il migliore svolgimento delle proprie attività potranno essere costituite, con forme, modalità e tipi di organizzazione stabiliti dallo statuto, sezioni speciali dell'istituto, anche dotate di autonomia gestionale, che potranno avere sede anche in altri comuni della regione. Alla costituzione e alla gestione delle sezioni speciali possono partecipare, nei modi stabiliti dallo statuto, enti locali e altri organismi pubblici e privati.

Art. 2.

Compiti dell'istituto

L'istituto promuove, coordina ed esegue, anche in collaborazione con gli enti e gli istituti di cui all'art. 3, indagini, ricerche, rilevazioni e studi nel campo della sicurezza sociale e, in particolare, della epidemiologia, delle scienze biomediche, della psicologia differenziale e della sociologia medica, dell'ecologia, della farmacologia, dell'economia sanitaria e degli impieghi sociali, della formazione del personale sanitario e degli operatori sociali, delle tecnologie avanzate nel settore sanitario, dell'organizzazione e della programmazione sanitaria e dei servizi sociali, operando quale organismo di consulenza tecnica e scientifica della Regione per quanto attiene ad iniziative nei settori della sanità e dei servizi sociali.

L'istituto cura altresì la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica studi e periodici specializzati e divulgativi.

L'istituto inoltre:

promuove ed organizza convegni, seminari corsi ed altre manifestazioni ed iniziative di carattere scientifico, culturale ovvero di formazione e di educazione sanitaria;

favorisce la partecipazione di studiosi e amministratori a convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni e iniziative organizzate da enti, istituti o centri culturali operanti sia in Italia sia all'estero;

promuove ogni altra iniziativa culturale attinente alla sicurezza sociale;

assume ogni altra iniziativa demandatagli dallo statuto.

Sono compiti prioritari dell'istituto:

l'organizzazione e la gestione di un sistema di informazione sulla salute dei cittadini per il controllo continuo e sistematico della situazione epidemiologica e sociale della Regione;

la definizione di programmi per la formazione degli operatori sanitari e sociali, comprendente in particolare la predisposizione di piani di studio per le attività programmate dalla Regione.

Art. 3.
Rapporti dell'istituto con gli enti locali, istituti e centri scientifici e con altre istituzioni e organizzazioni. Incarichi per ricerche e studi.

L'istituto contribuisce, nell'ambito dei metodi e degli indirizzi di programmazione regionale, alle iniziative delle province, dei comuni e loro associazioni, delle istituzioni comprensoriali e circondariali, delle associazioni sindacali e degli enti ed organismi sociali, sia con la sua normale attività sia garantendo la collaborazione del personale ricercatore di cui alla lettera *f)* dell'art. 7 alle suddette iniziative, sia con indagini e studi particolari definiti con contratti di ricerca anche affidandone, mediante convenzioni, l'esecuzione a ricercatori, enti pubblici, istituti universitari e altri istituti di ricerca.

Nello svolgimento della sua attività l'istituto opera in stretto collegamento con gli uffici della Regione e stabilisce rapporti di collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali ed internazionali che operano nei settori della sicurezza sociale con finalità di studio e di ricerca scientifica e tecnologica.

Le province, i comuni e le loro associazioni, le istituzioni comprensoriali e circondariali, le associazioni sindacali e gli enti ed organismi di cui al primo comma, possono formulare al consiglio di amministrazione proposte sui programmi generali di attività e i singoli programmi di ricerca, nonchè sulle loro variazioni.

Art. 4.
Statuto dell'istituto

Lo statuto dell'istituto deve in particolare contenere norme:

1) sui compiti dell'istituto;

2) sui suoi organi e sui rapporti fra i medesimi;

3) sulla organizzazione dei servizi interni dell'istituto;

4) sulla costituzione di sezioni speciali di esso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e sulle modalità per l'eventuale partecipazione a detta costituzione di enti locali ed altri organismi pubblici e privati;

5) sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'istituto, nonchè sul conferimento di speciali incarichi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 7;

6) sulle modalità di diffusione dei risultati dell'attività svolta dall'istituto.

Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione a norma del penultimo comma dell'art. 6, è approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.
Organi amministrativi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.
Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto:

a) del presidente dell'istituto, eletto a norma dell'art. 9, che lo presidede;

b) di undici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a otto nomi;

c) di tre membri designati dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

d) di due membri designati dalla sezione regionale della Unione delle province d'Italia.

I consigli di amministrazione delle università di Bologna, Ferrara, Modena e Parma possono nominare, entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto, ai sensi del precedente comma, un rappresentante ciascuno che farà parte di detto consiglio a tutti gli effetti.

Il direttore dell'istituto partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente dell'istituto o del presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, nonchè per la nomina del vice presidente, del comitato tecnico-scientifico e del direttore, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7.
Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) elegge fra i suoi componenti il vice presidente;

b) delibera lo statuto e le sue modifiche;

c) delibera la pianta organica del personale;

d) delibera i programmi generali di attività e i singoli programmi di ricerca;

e) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore previsto dalla pianta organica, nonche, sentito il comitato tecnico-scientifico, sulle assunzioni con contratto di diritto privato per incarichi speciali o per le funzioni di direzione dell'istituto, disciplinando nei contratti stessi le modalità di utilizzazione del personale così assunto;

g) delibera, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'affidamento di studi, ricerche e consulenze a studiosi esterni all'istituto, o a istituti di ricerca di cui all'art. 3;

h) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dallo statuto, dei beni mobili;

i) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;

l) delibera, sentito il comitato tecnico-scientifico, le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto;

m) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto.

Art. 8.
Scioglimento del consiglio di amministrazione

Con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione del consiglio regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto per accertare e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 9.
Il presidente

Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 62, quarto comma, dello statuto della Regione, con le stesse modalità e procedure fissate nei commi terzo e quarto dell'art. 12 per l'elezione del presidente del consiglio regionale.

Art. 10.
Compiti del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; promuove la formulazione dei programmi generali di attività e dei singoli programmi di ricerca dell'istituto e delle loro eventuali variazioni; vigila sull'osservanza della presente legge e delle finalità dell'istituto; stipula le convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione; ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto.

Art. 11.
Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed assolve i particolari incarichi che gli vengono delegati dal presidente.

Art. 12.
Composizione e nomina del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due nomi e di due membri supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad un solo nome.

Il presidente del collegio è eletto dai suoi membri.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 13.
Compiti del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

A tal fine, si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione, alla giunta e al consiglio regionali.

Art. 14.
Composizione e nomina del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è composto dal direttore, che lo presiede, e di nove esperti nelle materie di cui al primo comma dell'art. 2.

Il comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 15.
Compiti del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico:

propone e comunque esprime pareri sui programmi generali di attività e sui singoli programmi di ricerca, nonchè sulle loro variazioni, per l'approvazione del consiglio di amministrazione;

propone o comunque esprime pareri sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sulle indagini e sugli studi eseguiti in base alle convenzioni stesse, nonchè sul conferimento di incarichi a studiosi esterni;

costituisce gruppi di ricerca con i ricercatori, i consulenti e gli esperti assunti a norma dell'art. 7, lettere *f*) e *g*), nonchè con esperti designati da altri enti e organismi;

formula proposte in ordine ai rapporti di collaborazione con istituti universitari, istituti scientifici e culturali e con ogni istituzione sociale avente finalità di ricerca scientifica in generale e nei settori della sicurezza sociale in particolare;

propone o comunque esprime pareri al consiglio di amministrazione per l'effettuazione di seminari, corsi e convegni;

sottopone al consiglio di amministrazione proposte in materia di editoria e di borse di studio.

Il comitato tecnico-scientifico si pronuncia inoltre su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Il direttore dell'istituto

Il direttore dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra persone di sicura esperienza ed alta qualificazione culturale nelle materie sulle quali l'istituto esegue studi e ricerche.

Può essere nominato direttore dell'istituto un membro del comitato tecnico-scientifico.

Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Se il direttore è nominato tra i dipendenti previsti dalla pianta organica dell'istituto, gli viene corrisposta una indennità di carica in ragione del 20% della sua retribuzione; altrimenti il suo rapporto con l'istituto stesso è regolato con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 7, lettera *f*).

Art. 17.
Compiti del direttore

Il direttore dell'istituto presiede il comitato tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il direttore inoltre:

è responsabile della gestione dell'istituto e ne risponde al consiglio di amministrazione;

attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza;

coordina e dirige il lavoro del personale dell'istituto;

esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto.

Per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca il direttore è affiancato dai responsabili delle singole ricerche.

Art. 18.
Esecutività delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e controlli sulle medesime

Copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.

Il presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della Regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa a presidente del consiglio regionale che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Le funzioni del presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate, con proprio atto, a un assessore.

I regolamenti, le deliberazioni concernenti l'istituzione di sezioni speciali dell'istituto, quelle concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonchè le deliberazioni inerenti ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del coniglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività, unitamente alla relazione del presidente, debbono essere trasmesse alla Regione entro il 10 settembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale per la ratifica entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 19.
Personale dell'istituto

L'assunzione, il licenziamento, lo stato giuridico ed economico del personale sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento del personale.

Lo stato giuridico ed economico del personale, ove la natura del rapporto lo consenta, sono equiparati a quelli del personale regionale.

Personale della Regione può essere comandato presso l'istituto con deliberazione della giunta regionale.

Art. 20.
Finanziamento dell'istituto

L'istituto provvede alla sua attività:

a) con il contributo annuale, determinato dalla presente legge;

b) con eventuali contributi speciali della Regione, determinati di volta in volta per particolari attività;

c) con i contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

d) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'istituto.

Art. 21.

Alla concessione del contributo annuale regionale di finanziamento di cui al precedente articolo, lettera *a*), determinato per l'anno 1974 in L. 100.000.000, l'amministrazione regionle provvede mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974 di un apposito capitolo di spesa ed il prelevamento di pari importo:

a) quanto a L. 50.000.000 dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;

b) quanto a L. 50.000.000 dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di spesa di cui all'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata con legge in sede di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio.

Art. 22.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 50.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 50.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 14990. — Contributo annuale all'istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini » (c.n.i.) (titolo I - sezione III - categoria 4ª - rubrica I) . . . . L. 100.000.000

Art. 23.

Norme finali e transitorie

Gli organi dell'istituto debbono essere costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella sua prima seduta il consiglio di amministrazione:

propone alla giunta regionale il comando di personale regionale limitatamente alle prime esigenze di avvio dell'attività dell'istituto;

nomina un direttore provvisorio, per la durata di dodici mesi, scelto tra persone aventi i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 16;

nomina, per la medesima durata di dodici mesi, altre due persone aventi gli stessi requisiti di cui sopra che, unitamente al direttore, predispongono i primi programmi di attività e di ricerca dell'istituto.

Entro un anno dall'insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e nomina il comitato tecnico-scientifico.

Fino alla determinazione della sede dell'istituto effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 1, gli organi dell'istituto stesso hanno provvisoriamente sede a Bologna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 maggio 1974

FANTI

(4657)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 17.

Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, « Potenziamento delle strutture produttive zootecniche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di spesa

In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati articoli della legge regionale anzidetta nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:

a) art. 2: L. 1.900.000.000;

b) art. 3: » 4.600.000.000;

c) art. 8: » 1.500.000.000.

In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2, lettera *b*), e 3, primo comma, della stessa legge, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite d'impegno di L. 650.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto sono determinate in L. 650.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1995, in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione di prestiti fino ad anni 5 per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche previste dall'art. 5 della legge regionale suddetta, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relative all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno sono determinate in lire 200.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1978, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

I contributi verranno erogati con le procedure previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

Art. 2.

Copertura

Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente:

all'onere di cui alle lettere *a*) e *b*), pari a complessive L. 6.500.000.000:

quanto a L. 2.000.000.000 annue mediante la destinazione a tale fine di quota parte dei fondi attribuiti alla Regione in ciascuno anno ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'esercizio 1974 la copertura è assicurata mediante la riduzione del fondo di cui al cap. 75200 secondo l'esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;

quanto a L. 4.500.000.000 annue mediante l'accensione di mutui di pari importo e l'ammortamento degli stessi nei modi e tempi indicati nel successivo art. 3;

all'onere di cui alla lettera *c*), pari a L. 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi anzidetti, mediante l'accensione di mutui di pari importo e l'ammortamento degli stessi nei modi e tempi indicati nel successivo art. 3;

all'onere di cui ai limiti d'impegno autorizzati ai sensi del secondo e quarto comma del precedente articolo, pari a complessive L. 850.000.000 per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede:

quanto a L. 600.000.000 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974;

quanto a L. 70.000.000 mediante lo storno di fondi per pari importo dal cap. 66100 del bilancio per l'esercizio 1974;

quanto a L. 180.000.000 mediante lo storno di fondi per pari importo dal cap. 28110 del bilancio per l'esercizio 1974.

Art. 3.

Autorizzazione a contrarre mutui

Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per L. 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che, per la quota di competenza dell'esercizio 1974, non potrà superare il 7,50 % annuo, oneri fiscali esclusi, e per i due esercizi successivi, non potrà superare il 10 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 590.000.000 per l'esercizio 1975, in L. 1.300.000.000 per l'esercizio 1976, in L. 2.010.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino allo esercizio 1994, in L. 1.420.000.000 per l'esercizio 1995 ed in lire 710.000.000 per l'esercizio 1996. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 59.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L. 710.000.000 prevista per l'esercizio 1976 e di lire 710.000.000 prevista per l'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Cap. 20130. — Mutui per fronte a spese di investimento per il potenziamento delle strutture zootecniche (c.n.i.) - (titolo V - categoria I - rubrica IV) . . . . L. 6.000.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 66120. — Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche, in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (articoli 2 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . + L. 1.900.000.000

Cap. 66130. — Contributi in conto capitale ai fini della costruzione, ammodernamento o potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (articoli 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . . . + » 4.600.000.000

Cap. 66150. — Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . » 1.500.000.000

Cap. 66160. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . » 650.000.000

Cap. 66170. — Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino e di attrezzature zootecniche (art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . » 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 28110. — Manutenzione delle opere bonifica . . . . L. 180.000.000

Cap. 66100. — Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere . . . . » 70.000.000

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . » 600.000.000

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 2.000.000.000

Art. 5.

Riserva di adeguamento alle direttive comunitarie

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 maggio 1974

FANTI

(4658)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741560)